

## REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Redatto ai sensi del D.lgs. 24 del 2023 e adottato in data 18.03.2024 con Delibera del CdA.

### 1. Scopo e finalità

ITALCUSCINETTI S.p.A. (di seguito anche la “Società”) si è dotata del sistema di “Whistleblowing” (di seguito anche “Segnalazioni”) previsto dal D. Lgs. 24/2023 con il quale l’Italia ha dato “Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il D. Lgs. 24/2023 che ha recepito la Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente privato di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

### 2. Riferimenti normativi e documentali

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 ANAC;
- Guida Operativa di Confindustria per gli Enti Privati – Nuova Disciplina Whistleblowing - Ottobre 2023.

### 3. Diffusione, comunicazione e iniziative di sensibilizzazione

Nel rispetto dell’art.4, in qualsiasi caso, i soggetti legati alla procedura saranno adeguatamente formati.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett. e) il Gestore mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

### 4. Il segnalante

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica (si vd. infra) circa la violazione di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D.lgs. 24/2023).

In particolare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).

Le tutele a favore del Segnalante (cd. “misure di protezione”), di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);

- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall'art. 3, co. 4, D. Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **5. La segnalazione e il suo contenuto**

La segnalazione whistleblowing dovrà avere ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, tra i quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Sono altresì oggetto di Segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Il Responsabile delle Segnalazioni, in qualità di soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, instaurando una interlocuzione con l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi aziendali competenti.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni.

Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (infra);
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;

- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita anche se in riferimento a questa si rileva una limitatezza della possibilità di interloquire con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

#### **6. Il Responsabile della gestione della segnalazione**

Il Responsabile della gestione della segnalazione (di seguito anche “**Whistleblowing Manager**”) è un soggetto esterno all'azienda e ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023:

- rilascerà alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante e potrà richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- metterà a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché sul sito internet, nell'apposita sezione dedicata al whistleblowing.

#### **7. Il canale di segnalazione interna**

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

- **SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA – POSTA ORDINARIA**

il Segnalante potrà redigere la propria segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo ed inoltrarla tramite posta ordinaria da spedire al seguente indirizzo: Spett.le Whistleblowing Manager – Avv. Sara Mandelli c/o ITALCUSCINETTI S.p.A. Rubiera (RE) – Via Caponnetto n. 15.

In questi casi il Segnalante dovrà:

- a) Creare una prima busta contenente un foglio con riportati i propri dati identificativi e la fotocopia del documento di identità;**
- b) Creare una seconda busta contenente la segnalazione su supporto cartaceo con eventuale dichiarazione di mantenere anonima la segnalazione.**
- c) Entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “Whistleblowing Manager”.**

Il Segnalante, che voglia mantenere l'anonimato, deve chiarire all'interno del documento su cui viene scritta la segnalazione (lett. b) la propria volontà di mantenere anonima la segnalazione. In questa ipotesi, l'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della gestione della segnalazione, al fine di garantire aggiornamenti sullo stato di avanzamento della segnalazione.

In assenza tale dichiarazione la segnalazione potrebbe essere trattata come c.d. riservata e non anonima.

Laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, è dovere del ricevente trasmettere, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al Whistleblowing Manager quanto ricevuto, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

- **SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE – INCONTRO DIRETTO**

Alternativamente, il Segnalante potrà scegliere di procedere alla segnalazione in forma orale, richiedendo al Whistleblowing Manager - tramite posta ordinaria – un **incontro formale**. Durante l'incontro, che sarà fissato entro un termine ragionevole, il Segnalante potrà riportare la propria segnalazione.

Il Whistleblowing Manager concluso l'incontro, previo consenso del Segnalante, redigerà apposito verbale e il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Il Whistleblowing Manager concorderà con il Segnalante i successivi incontri, nell'ambito dei quali saranno forniti gli aggiornamenti circa l'evoluzione del processo di gestione della Segnalazione e/o richieste le necessarie integrazioni.

### **8. Il canale di segnalazione esterna**

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. "esterna".

In tal caso, il destinatario della Segnalazione sarà l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna.

La normativa prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora:

- sia stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
- si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può essere, a scelta del Segnalante, eseguita in forma scritta, mediante accesso ad una piattaforma informatica istituita dall'ANAC, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale istituiti dall'ANAC, oppure tramite un incontro fissato in un termine ragionevole.

Mediante l'accesso al sito <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> sarà possibile conoscere i dati di contatto, quali il numero di telefono, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata, nonché le istruzioni sulle modalità di segnalazione adottati.

Il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e delle persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

l'ANAC dovrà:

- Rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal data del suo ricevimento, salvo esplicita indicazione contraria del Segnalante;
- Mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, ove necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- Svolgere l'istruttoria necessaria all'accertamento della segnalazione;
- Dare riscontro al Segnalante entro tre mesi o, se ricorrano giustificate o motivate ragioni, sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- Comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti o in una raccomandazione o sanzione amministrativa. L'ANAC potrà non dare seguito alle segnalazioni considerate di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto informazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC sono inviate da quest'ultima alla competente Autorità amministrativa e giudiziaria con successiva segnalazione di invio al Segnalante.

### **9. Divulgazione pubblica**

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;



- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **10. Il procedimento per la gestione della segnalazione d'illeciti**

Tutte le segnalazioni devono essere registrate e conservate in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy.

La segnalazione attraverso il canale interno consta delle seguenti fasi:

- **INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

Chiunque ritiene probabilmente ragionevole il verificarsi di un comportamento illecito, può inviare una segnalazione mediante i canali già menzionati.

- **ACCERTAMENTO: FASE PRELIMINARE E ISTRUTTORIA**

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Whistleblowing Manager rilascerà al Segnalante un avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi di segnalazione totalmente anonima ricevuta a mezzo posta ordinaria.

A decorrere dal predetto rilascio, il Whistleblowing Manager darà diligente seguito, nelle modalità previste dal canale di trasmissione prescelto, alle segnalazioni ricevute e manterrà costanti interlocuzioni, nel corso delle quali potrà, in ragione della modalità utilizzata per la segnalazione, chiedere integrazioni al Segnalante ed aggiornarlo sullo stato del procedimento.

A seguito della ricezione della Segnalazione ed al fine di distinguere la segnalazione dalla mera lamentela personale, il Whistleblowing Manager effettua un primo screening di ammissibilità della segnalazione, con un'indagine approfondita, se ritenuta necessaria, sugli eventi descritti al fine di appurarne la fondatezza.

A seguito dello screening il Whistleblowing Manager, dandone successiva comunicazione al Segnalante, può:

- a. **avviare la relativa istruttoria** qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti. In questo caso si potrà avvalere, in base alla natura della segnalazione, di ogni funzione aziendale che possa offrire supporto nella valutazione della segnalazione;
- b. **archiviare la segnalazione** qualora abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il Segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni;
- c. **provvedere alla trasmissione** alla funzione competente della Società per la gestione della tematica, qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti la Società - non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento (c.d. "segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing);
- d. **astenersi dall'avviare l'istruttoria**, qualora sui fatti segnalati siano già in corso procedimenti avviati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria;
- e. **archiviare la segnalazione**, qualora la segnalazione sia relativa a fatti già noti e compiutamente accertati, a cui la nuova segnalazione non abbia aggiunto elementi nuovi rispetto a quelli già in possesso o a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate).

- **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

**Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 3 (tre) mesi naturali e consecutivi**, dalla data in cui il Segnalante otterrà l'avviso di ricevimento rilasciato dal Whistleblowing Manager, oppure dal settimo giorno successivo alla ricezione, in caso di segnalazione totalmente anonima ricevuta a mezzo posta ordinaria.

Il Whistleblowing Manager, a conclusione degli accertamenti, nei termini di cui sopra, informa il Segnalante dell'esito degli stessi.

Il Whistleblowing Manager provvede, all'esito del procedimento, a redigere un report finale ed alla sua corretta archiviazione, cui potrà accedere solo il Whistleblowing Manager.

Il Whistleblowing Manager, all'esito dell'istruttoria, può:

- a. qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demandare, nel rispetto dei poteri conferiti, la definizione degli eventuali provvedimenti alle funzioni competenti per tematica.
- b. qualora nel corso dell'accertamento dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento, rivolgendosi alla funzione competenti in materia.

Il Whistleblowing Manager procede alla chiusura della Segnalazione classificandola come “**Fondata**” o “**Non fondata**” e “**Senza azioni**” o “**Con azioni**”. In quest'ultimo caso esse potranno essere sia azioni di miglioramento dei processi e delle procedure interne sia azioni di altra natura, come, a titolo di esempio, la denuncia alle autorità giudiziarie.

Il Whistleblowing Manager procede quindi ad attivare i flussi di comunicazione, tra gli Organi di Amministrazione e Controllo e gli altri soggetti del sistema di controllo interno.

### 11. La riservatezza

È compito del Whistleblowing Manager garantire la riservatezza del segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il D. Lgs. 24/2023, al fine di rafforzare la tutela della riservatezza, ha altresì riconosciuto che questa vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

### 12. Trattamento dei dati personali del Segnalante

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) e comunica una **specificativa informativa privacy al riguardo**. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 2 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679) e dal D. Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (Whistleblowing Manager) senza il suo consenso espresso. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità per le ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quali il Whistleblowing Manager ha l'obbligo di richiedere al Segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

### 13. Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente Policy, potrà informare il Whistleblowing Manager. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione.

#### **14. Responsabilità del Segnalante**

La Policy lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero. Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

#### **15. Tracciabilità e archiviazione**

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023; come già sopra menzionato.

*Rubiera (RE), 18.03.2024*

ITALCUSCINETTI SPA